

P. 6006/pis

prescrizione



548

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI TRENTO
PERVENUTA IL

- 2 DIC 2002
n. 1014/2002

Cre N. Feb

Procura della Repubblica

Trento

N. 1270/2000

Trento, 18 novembre 2002

Spett.le UFFICIO GIUDICI ISTRUTTORI III
Alla cortese attenzione
della Sig. ra C. Spicher Kampfer
Giudice Istruttore 8

BERNA - MITTELLAND

OGGETTO: ns. rogatoria del 6/8/2002 per epidemia colposa.

Egregio sig. Giudice,

con riferimento alla Sua richiesta di cui alla nota di data 11/11/2002, Le comunico quanto segue:

- 1) secondo la nostra ipotesi accusatoria il reato di epidemia colposa è stato commesso nell'arco di un periodo che va dal giugno del 1990 all'agosto del 1995.
- 2) ai sensi degli artt. 438 e 452 c.p. il reato di epidemia colposa è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni
- 3) ai sensi dell'art. 157 comma 1 n. 3 c.p. il suddetto reato si prescrive in dieci anni che decorrono dal termine della condotta criminosa (art. 158 comma 1 c.p.)
- 4) Pertanto, sulla base dei predetti assunti il reato di epidemia colposa contestato nel caso specifico si prescrive in dieci anni, che iniziano a decorrere dall'agosto del 1995.

Per completezza si trascrive di seguito il testo delle seguenti norme:

OK tutto

art. 157 c.p. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)

La prescrizione estingue il reato:

- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
- 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
- 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si fa riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva

Art. 158 c.p. (decorrenza del termine della prescrizione)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Art. 438 c.p. (Epidemia)

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.

1) la pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

Art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica)

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito:

- 1) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
- 2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'art. 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti previsti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto .

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti



IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. Bruno Giordina